

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 02/02/2023) 13/03/2023, n. 7226

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana - Presidente -

Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26041 del ruolo generale dell'anno 2021 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Veglio, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via del Casale Strozzi, n. 31, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Gorizia;

- intimati -

per la cassazione del decreto del giudice di pace di Gorizia n. 69/21 depositato in data 12 marzo 2021;

udita la relazione sulla causa svolta nell'adunanza camerale del 2 febbraio 2023 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino.

Svolgimento del processo

- è impugnato il decreto di convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri di Gorizia - Gradisca sull'Isonzo;

- a fondamento della decisione il giudice di pace ha ravvisato la sussistenza dei presupposti relativi;

- il ricorso è articolato in due motivi e illustrato con memoria, cui il ministero e la questura non replicano.

Motivi della decisione

- coi due motivi del ricorso contro il decreto di convalida del trattenimento il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, art. 125 c.p.c., comma 3, e art. 111 Cost., per motivazione apparente del provvedimento (primo motivo), nonché la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14,

comma 4, del D.Lgs. n. 25 del 2008 , art. 35-bis , dell'art. 46 , paragrafo 8, della direttiva n. 2013/32/UE , del D.Lgs. n. 142 del 2015 , art. 6 , comma 5, perché il giudice di pace non ha considerato la pendenza dinanzi al tribunale di Torino del procedimento del D.Lgs. n. 25 del 2008 , ex art. 35-bis, e della relativa istanza di sospensione (secondo motivo);

- il primo motivo è fondato;

- a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 4, "il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1";

- il giudizio di convalida ha quindi oggetto limitato alla verifica di proporzionalità e adeguatezza delle misure disposte dall'autorità di pubblica sicurezza in attesa del rimpatrio, con limitazione della materia del contendere del giudizio all'esame dei requisiti di merito assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento dell'immigrato (Cass. n. 24584/20 , sub 3.1, 3.2; n. 22775/22);

- il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata;

- sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019 e, tra le ultime, Cass. n. 18227/22);

- d'altronde, si è visto, del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 4, prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida "con decreto motivato";

- la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l'art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell'art. 9 , commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28 , paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell'Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi della fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte giust., grande sezione, cause C-704/20 e C-39/21);

- nel caso in esame, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, col quale il giudice di pace ha affermato la sussistenza dei presupposti contemplati del D.Lgs. n. 286 del 1998 , artt. 13 e 14 , senza neanche specificare quali, e senza prendere posizione sulla questione della pendenza del procedimento del D.Lgs. n. 25 del 2008 , ex art. 35-bis, ritualmente introdotta in giudizio (in termini, da ultimo, Cass. n. 504/23);

- questa motivazione, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., sez. un., n. 8053/14; n. 22232/16; n. 13977/19 );

- l'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo;

- il decreto va quindi cassato senza rinvio, perché è decorso il termine entro il quale poteva essere adottato;

- le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa senza rinvio il decreto impugnato.

Condanna le amministrazioni controricorrenti a pagare le spese, che liquida in Euro 600,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa per il primo grado e in Euro 700,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa per il presente giudizio, con distrazione al procuratore anticipatario.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2023